

ROMA



Dipartimento Tutela Ambientale

| |
|---|
| ROMA CAPITALE Segretariato Generale |
| 22 MAG 2020 |
| N. RC/.....11197..... |

ORDINANZA DELLA SINDACA

N. 1.03 del 22 MAG. 2020

LA SINDACA

OGGETTO:

Ordinanza contingibile e urgente ex art. 50, comma 5, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), misure atte a contenere l'abbandono dei dispositivi di protezione individuale usati (mascherine, guanti, etc) a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
RIFIUTI, RISANAMENTI E INQUINAMENTI

LAURA D'APRILE

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
TUTELA AMBIENTALE
GUIDO CALZIA

VISTO:

IL SEGRETARIO GENERALE
PIETRO PAOLO MILETI

Il Vice Segretario Generale Vicario
Dr. Gianluca Viggiano

PREMESSO CHE

con la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 (20A00737) è stato dichiarato per sei mesi sul territorio nazionale lo stato di emergenza attinente al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

con il rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità recante "*Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2*", aggiornato al 31 marzo 2020, è stato disposto che a scopo cautelativo fazzoletti o carta in rotoli, mascherine e guanti eventualmente utilizzati, devono essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati;

con l'Ordinanza della Regione Lazio n. Z00015 del 25.03.2020, sono state dettate "*Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art.191 del D.Lgs. 152/2006. Disposizioni in materia di raccolta e gestione dei rifiuti urbani*";

CONSIDERATO CHE

le indicazioni dell'Istituto Superiore della Sanità finalizzate al massimo contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 prescrivono oltre il distanziamento sociale quale primaria forma di protezione individuale e collettiva, anche l'utilizzo significativo e costante di dispositivi monouso quali per l'appunto guanti e mascherine;

un corretto utilizzo dei DPI prevede, in osservanza di quanto sopra suesposto, il conferimento e smaltimento tra i rifiuti indifferenziati. Diversamente il diffuso abbandono di guanti e mascherine usati sul suolo pubblico, rilevato in questo periodo, comporta non solo un potenziale rischio sanitario quanto anche un rilevante danno ambientale.

RITENUTO CHE

è doveroso, a tutela della salute e dell'ambiente, porre in essere misure idonee all'efficace contrasto di tali comportamenti, rendendo quindi

maggiormente incisivi i controlli e le sanzioni da elevare avverso l'inidoneo ed indiscriminato abbandono dei dispositivi di protezione individuale usati (mascherine, guanti, ecc.);

Visto il D.P.R.17 maggio 2020, art.3, comma 2, ove è prescritto che: *"Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza."*

VISTI

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 50, comma 5;

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii.;

la Legge n.689/1981 e ss.mm.ii. e in particolare gli artt. 13 e 16;

ORDINA

In conformità a quanto richiamato in premessa

- il divieto di abbandono dei dispositivi di protezione individuale (DPI) usati (guanti, mascherine, etc) sul suolo pubblico (marciapiedi, strade, piazze, parchi e ville storiche, spiagge ed arenili, aree golenali del Tevere, etc.) nel territorio di Roma Capitale;
- salvo che il fatto non costituisca reato, l'abbandono di DPI è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art.7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, salva l'applicazione delle sanzioni previste per l'abbandono dei rifiuti di cui all'art. 255 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

È ammesso il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art.16 della L. n. 689/1981.

La presente ordinanza è efficace dalla data di pubblicazione ed ha validità fino al 31 luglio 2020.

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* di Roma Capitale e, ai fini conoscitivi dell'atto medesimo, ne sarà data pubblicità sul sito internet istituzionale (www.comune.roma.it) e attraverso gli Organi di Informazione.

Il presente provvedimento è, altresì notificato, a termini di legge, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero della Salute, alla Prefettura di Roma, alla Questura di Roma, alla Regione Lazio, alla Città Metropolitana di Roma Capitale, alla Polizia provinciale, alla Polizia Locale di Roma Capitale e all'AMA SpA.

La Polizia Locale di Roma Capitale provvederà alla vigilanza ed al controllo sull'osservanza e sulla corretta esecuzione della presente Ordinanza.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il *"Codice del Processo Amministrativo"*.

LA SINDACA

VIRGINIA RAGGI

